

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TRA

il **Museo Nazionale Romano**, C.F. 97902780580, con sede 00186 – Roma (RM), Via S. Apollinare n. 8, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “**MNR**” e, unitamente al PAC, le “**Parti**”)

E

il **Parco Archeologico del Colosseo**, C.F. 1449001100, con sede in Piazza Santa Maria Nova, 53 Roma, rappresentato dal Direttore Dott. Simone Quilici (di seguito denominato il “**PAC**” e unitamente al MNR, le Parti),

PREMESSO CHE

- il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria, e in quanto tale è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- il MNR promuove la ricerca, la conoscenza e la diffusione degli studi di archeologia e favorisce la fruizione del patrimonio archeologico come fonte di sviluppo culturale e sociale;
- il MNR tutela e valorizza il patrimonio affidato, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio, e ne promuove, altresì, la fruizione pubblica, nell’ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza;
- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- in base al suo Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR:
 - si impegna all’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - assicura la sua missione anche attraverso attività mirate a rendere il Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e incoraggiarne la domanda;
- la politica di bigliettazione del MNR è stata definita con la Determina n. 37 del 7 maggio del 2025, e include la tariffa Musei in rete, che consente l’acquisto di un biglietto valido per tutte le

- sedi MNR alla tariffa di 10 € per i possessori di titoli convenzionati;
- il D.P.C.M. 26 agosto 2025 conferisce l'incarico di Direttore del Museo Nazionale Romano alla Dott.ssa Federica Rinaldi;
 - il PAC è un ufficio di livello generale del Ministero della Cultura, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria, che ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione dei siti in consegna, il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino e la Domus Aurea;
 - il DPCM del 26/08/2025, che ha conferito all'Arch. Simone Quilici l'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo, nell'ambito del Ministero della cultura, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 26/09/2025 con n.1987;
 - il PAC, con determina del 29 aprile 2024, ha istituito, a partire dal 1° maggio 2024, il biglietto Ridotto Amici Parco (R.A.P) che consente l'accesso al circuito archeologico del Colosseo-Foro Romano-Palatino a un costo ridotto di € 10,00, più supplemento di Valorizzazione pari a € 4,00, per un totale di € 14,00 per i visitatori che esibiscano biglietti di altri luoghi della cultura convenzionati secondo specifici accordi di reciprocità;
 - Il MNR e il PAC intendono sviluppare una collaborazione volta alla creazione di percorsi di visita integrati tra i due Istituti, e alla collaborazione negli ambiti della valorizzazione e dell'educazione al patrimonio.
 - è pertanto interesse delle Parti formalizzare, attraverso apposito atto, l'accordo di valorizzazione sopra richiamato.

**Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

- Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo di valorizzazione in parola, anche ai fini della sua esecuzione e interpretazione.

ART. 2

- Oggetto -

Con il presente Protocollo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca, alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, con particolare riguardo all'educazione al patrimonio e anche mediante la definizione di accordi di reciprocità nell'ambito della bigliettazione.

ART. 3

- Obblighi delle parti -

1. Le singole attività di cui al precedente articolo, relativamente alle attività di educazione al patrimonio e di valorizzazione, potranno essere definite tramite scambio di corrispondenza tra le Parti;
2. Per quanto riguarda la bigliettazione, rimane inteso che:
 - a. i possessori del biglietto del MNR potranno acquistare il biglietto Ridotto Amici Parco del

- PAC, di cui alle premesse, alla tariffa speciale di 14 €;
- b. i possessori di qualsiasi tipologia di biglietto di accesso al PAC potranno beneficiare della tariffa Museo in Rete MNR di cui alla citata Determina n. 37 del 7 maggio 2025.

ART. 4

- Diritto d'immagine e Pubblicità -

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente Protocollo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.
3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

ART. 5

- Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature -

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Protocollo.
2. Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
3. Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

ART. 6

- Disciplina e sicurezza nei luoghi di lavoro -

1. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

ART. 7

- Cessione e modifica contrattuale -

1. Il presente accordo non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi modifiche e/o integrazione della stessa dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti per iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la sottoscrizione della stessa.

ART. 8

- Proprietà intellettuale -

1. Resta inteso che, le Parti saranno tenute ad utilizzare congiuntamente il logo ufficiale di tutte le Parti anche per le campagne di comunicazione diverse da quelle già concordate.

ART. 9

- Riservatezza -

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo e per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente accordo dati, notizie, informazioni confidenziali di cui siano venute a conoscenza per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo. Tale obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente accordo ed anche successivamente alla cessazione dello stesso.

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo si intendono estesi anche ai dipendenti e ai collaboratori di entrambe le Parti.

ART. 10

- Durata -

1. Il presente Accordo ha durata di due anni a partire dal 1° marzo 2026, ed è escluso il tacito rinnovo.
2. Il rinnovo potrà essere richiesto dalle Parti con comunicazione scritta entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
3. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 11

- Spese -

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

ART. 12

- Miscellanea -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, saranno applicabili le norme di legge vigenti in materia.

ART. 13
- Registrazione -

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 14
- Dichiarazione delle Parti e Foro competente -

Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di tirocini curriculari. Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____.

MUSEO NAZIONALE ROMANO

La Direttrice
Dott.ssa Federica Rinaldi

**PARCO ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO**

Il Direttore
Arch. Simone Quilici